IN BREVE n. 34/2007
a cura di
Marco Perelli Ercolini

OSPEDALE - RICOVERI A PAGAMENTO

In base all'articolo 4 del D.Lgs. 502/1992 deve essere tenuta distinta la richiesta di ricovero in camera a pagamento da quella di ricovero in regime libero-professionale, che è dunque alternativa e non obbligatoria nel pacchetto.
Pertanto un paziente in ospedale può prendere una camera a pagamento senza essere obbligato alla prestazione del medico in regime di libera professione.
(Cassazione 1 sez. civile sentenza 18453/2007)

PROROGATA LA SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE ON LINE DELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI, DELL'IVA E DELL'IRAP

La scadenza per la presentazione on line delle dichiarazioni dei redditi, dell'Iva e dell'Irap, è slittata al 1° ottobre (Gazzetta Ufficiale n. 209 del 8-9-2007).
Il differimento a ottobre dell'invio telematico delle dichiarazioni riguarda determinate categorie di contribuenti, in particolare:

- le società di capitali, i soggetti equiparati e gli enti non commerciali, per i quali i termini per la presentazione della dichiarazione scadono tra il 1° maggio e il 30 settembre 2007. La proroga è valida per gli stessi soggetti, anche con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare
- le persone fisiche titolari di reddito d'impresa, di lavoro autonomo o che detengono redditi di partecipazione, le società di persone, le associazioni tra artisti e professionisti, le società semplici e i soggetti equiparati. Stesso differimento per le dichiarazioni dei produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del Tuir
- le Amministrazioni pubbliche elencate all'articolo 3, comma 1, lettera e-bis), del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 Luglio 2007
Ulteriore differimento, per l'anno 2007, dei termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP e dell'IVA.
in GU n. 209 del 8-9-2007

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

omissis

Decreta:

Art. 1.
Modifica del termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP e dell'IVA per l'anno 2006

1. I termini di presentazione delle dichiarazioni di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri del 31 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 2 luglio 2007, che scadono nel periodo dal 1 maggio 2007 al 30 settembre 2007, sono fissati al 1° ottobre 2007. Il medesimo termine e' fissato per la presentazione delle dichiarazioni di cui allo stesso art. 1, comma 2, i cui termini scadono entro il 30 settembre 2007, nonche' per le dichiarazioni di cui all'art. 1, commi 3 e 4, del predetto decreto del 31 maggio 2007.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 2007

Il Presidente: Prodi

Registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 2007
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 9, foglio n. 10

TRATTENUTA DELLO 0,35% PER GLI ISCRITTI ALL'INPDAP

da Sole 24 ore - risposta 3747

D - Sono un militare dell'esercito e in seguito all'entrata in vigore del Dm 45 del 7 marzo2007, in riferimento al comma 2, articolo 2, ho prodotto formale richiesta al mio comando, ufficio amministrazione, per recedere dalla Gestione unitaria per il credito dell'ente.

Ho, infatti, riscontrato la ritenuta dello 0,35% sull' imponibile alla voce fondo credito.

Per tutta risposta mi è stato comunicato che "il Dm ... amplia la fascia dei beneficiari delle prestazioni creditizie e sociali erogate dall' INPDAP e non riguarda i dipendenti pubblici in attività di servizio iscritti al predetto istituto». Aggiungendo che era una ritenuta effettuata "alla fonte".

Vi chiedo se ci sono gli estremi per un ricorso, ovvro se posso inoltrare la richiesta direttamente all'Inpdap e, se si, in quali termini e a quale sede.

R - Non ci sono gli estremi per un ricorso in quanto la risposta dell'ufficio amministrazione è corretta. Infatti, la contribuzione dello 0,35**%** a titolo di iscrizione alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali istituita, a decorrere dal dicembre 1996 dall'articolo 1**,** comma 245, legge 23 dicembre1996, n. 662, è obbligatoria, dalla medesima data, per il tutto il personale in servizio iscritto alle casse amministrate dall'Inpdap.

Non è, pertanto, possibile recedere e in tale senso potrà riscontrare che lo 0,35 % è stato trattenuto anche prima dell'entrata in vigore della nuova normativa.

Il regolamento di cui al Dm 45/2007 riguarda esclusivamente i pensionati già dipendenti pubblici beneficiari di pensione Inpdap e i dipendenti o pensionati di enti pubblici iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dall'Inpdap, ai quali la trattenuta verrà applicata, nelle misure fissate e salvo recesso, a partire dal mese di novembre2007.

TRASFERIMENTO DI REPARTO e RICHIESTA DI MOBBING

Con sentenza n. 18580 del 4 settembre 2007, la Corte di Cassazione ha affermato che non si riscontra mobbing nel caso in cui il lavoratore venga trasferito da un reparto all'altro con

cambiamento delle funzioni. Ovviamente, sta al lavoratore provare il contrario, basato sul fatto che la nuova attività è una dequalificazione professionale susseguente ad un atteggiamento persecutorio.

FESTIVITA' SOPPRESSE

Con l'ordinanza 2 febbraio 2007 numero 542 un giudice del lavoro del Tribunale di Torino ha rimesso alla Corte costituzionale le questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 comma 224 della legge 266/2005 col sospetto di illegittimità della normativa che impedisce ai pubblici dipendenti, contrariamente a quanto avviene nel settore privato, di godere di incrementi retributivi nel caso in cui prestino lavoro nelle festività ricadenti la domenica.
Infatti la Finanziaria 2006, abolendo precedenti disposizioni di legge, ha soppresso, nel pubblico impiego, medici ospedalieri compresi, il pagamento delle festività nazionali e della festa del santo patrono quando coincidono con la domenica
La festività coincidente con la domenica fa perdere sia al lavoratore privato che a quello pubblico un giorno di riposo, ma mentre il primo percepisce un compenso economico di carattere sostitutivo, il secondo no.
La motivazione del legislatore si baserebbe che tale disposizione avrebbe lo scopo di garantire risparmi alla finanza pubblica.

Legge 266/2005
Articolo 1 comma 224
Tra le disposizioni riconosciute inapplicabili dall'articolo 69, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a seguito della stipulazione dei contratti collettivi del quadriennio 1994/1997 è ricompreso l'articolo 5, terzo comma, della legge 27 maggio 1949, n. 260, come sostituito dall'articolo 1 della legge 31 marzo 1954, n. 90, in materia di retribuzione nelle festività civili nazionali ricadenti di domenica.
È fatta salva l'esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge.

MEDICO REPERIBILE e ECCESSO DI VELOCITA'

Secondo la Cassazione sez.II civile (sentenza numero 8649 del 6 aprile 2007) il medico di turno che supera il limite di velocità colla propria autovettura (nella fattispecie rilevata con autovelox) è sanzionabile: la giustificazione della pronta reperibilità non è sufficiente e la tesi che il medico in servizio di reperibilità possa sempre superare i limiti di velocità sarebbe in evidente contrasto con i principi giurisprudenziali sullo stato di necessità o sull'adempimento del dovere che invece presuppongono sempre situazioni contingenti ed eccezionali che nella fattispecie secondo i giudici di Cassazione non sarebbero state ravvisabili, ma addirittura escluse.

RIMBORSI IRPEF

Sono in arrivo oltre un milione di rimborsi fiscali Irpef.
L'Agenzia delle Entrate si appresta a centrare l'obiettivo di effettuare nel 2007 circa 2,5 milioni di rimborsi per un importo complessivo di 12,5 miliardi di cui 2,5 Irpef e 10 Iva.
L'Agenzia pensa di realizzare l'obiettivo, annunciato nel piano triennale, di azzerare lo stock arretrato.

Dei rimborsi in arrivo circa 700 mila sono riferiti a dichiarazioni presentate nel 2005, mentre gli altri 300mila riguardano anni precedenti.
La modalità più rapida e sicura di riscossione dei rimborsi è quella dell'accredito sul conto corrente bancario o postale del contribuente. Una procedura possibile solo a favore di chi ha fornito all'Agenzia gli estremi delle proprie coordinate bancarie.
Per i contribuenti che invece non hanno fornito ancora le coordinate le modalità di erogazione variano a seconda dell'importo del credito. Per i rimborsi fino 1.549 euro sarà possibile la riscos-in contanti presso gli uffici postali.
Per i rimborsi di importo superiore a 1.549 euro l'Agenzia invierà una lettera al contribuente con la quale lo invita a fornire le coordinate bancarie o postali. Se il contribuente risponde positivamente il rimborso sarà accreditato sul suo conto. Se invece non risponde o risponde negativamente il rimborso dovrà essere erogato con vaglia cambiario che viene predisposto e spedito dalla Banca d'Italia.